

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(approvato con delibera G.C. n. **039** del **28.03.2019**)

INDICE

Articolo 1 - Fonte normativa	2
Articolo 2 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 3 - Alimentazione del Fondo	2
Articolo 4 - Risorse strumentali	3
Articolo 5 - Trattamento accessorio	3
Articolo 6 - Entrata in vigore	3

Articolo 1 - Fonte normativa

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione del fondo destinato potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e, per la parte residua, le modalità di riparto dello stesso al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati mediante al Piano Esecutivo di Gestione al Settore Finanziario ed inerenti la gestione delle entrate tributarie, privilegiando quelli di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

Articolo 3 - Alimentazione del Fondo incentivante

1. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 2% delle riscossioni relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di soggetti esterni non concessionarie dell'attività di accertamento.

2. Ai fini della costituzione del fondo incentivante si considera il maggiore gettito Imu e Tari relativo agli accertamenti effettuati nell'anno precedente ivi comprese:

a) le riscossioni in fase coattiva;

b) le riscossione di somme a titolo di sanzioni e interessi;

c) gli incassi pervenuto da un ravvedimento operoso lungo innescato dalla notifica di un primo atto di accertamento.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto dell'importo complessivo degli avvisi di accertamento Imu e Tari notificati nell'anno e dell'andamento e del grado di riscossione degli importi relativi al recupero dell'evasione realizzate nell'anno precedente (o negli anni precedenti) a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. L'importo del fondo incentivante confluisce nel fondo delle risorse decentrate costituite annualmente in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 25.05.2017 n. 75.

Articolo 4 - Risorse strumentali

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è stabilita, annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e non può eccedere la misura del 10% del fondo.

2. In sede di prima applicazione, la quota del fondo di cui al comma 1 è quantificata con delibera di variazione al bilancio sulla base delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali segnalate dal Responsabile del Settore Finanziario.

3. Negli anni successivi, in assenza di un'esplicita quantificazione, si intende confermata la ripartizione stabilita per l'anno precedente.

Articolo 5 - Trattamento accessorio

2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato normativo dell'ente, tenuto conto di quanto segue:

- a) fino al 15% al Responsabile del Servizio Finanziario;
- b) fino al 20% al Responsabile del procedimento di accertamento tributario, ove formalmente nominato dal Responsabile del Servizio; in caso di mancata nomina del responsabile del Responsabile del procedimento, la misura spettante al Responsabile di Servizio di cui alla lettera a) può essere elevata fino al 25%.
- c) la restante parte al personale che concorre al raggiungimento degli obiettivi di recupero e gestione delle entrate tributarie nella misura massima individuale stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario che costituisce il gruppo di lavoro e l'apporto richiesto a ciascun dipendente.

3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate, a consuntivo, sulla base dell'apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Finanziario ed alla valutazione della prestazione individuale risultante dalla scheda di valutazione personale. L'erogazione ha luogo successivamente all'approvazione della relazione annuale sulla performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.